



CITTA' DI POGGIBONSI

**Disciplinare delle Z.T.L.
(Zone a Traffico Limitato)
e delle A.P.U.
(Aree Pedonali Urbane)**

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Delimitazione APU e ZTL. Principi generali.

Art. 3 - Orari e Divieti

Art. 4 - Autorizzazioni in deroga ai divieti vigenti nell'ambito delle ZTL e delle APU. Residenti e/o domiciliati in ZTL e/o APU.

Art. 5 - Ulteriori autorizzazioni in deroga.

Art. 6 - Categorie di utenti aventi diritto al rilascio delle autorizzazioni in deroga e disciplina delle relative modalità. Precisazioni e specificazioni.

Art. 7 - Disposizioni comuni relative alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera A), commi da 1 a 7, dell'articolo precedente.

Art. 8 - Autorizzazioni in deroga, abbonamento e tessere magnetiche prepagate in relazione alla vigente ZCS. Rinvio.

Art. 9 - Contenuto minimo dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Allegati. Modulistica.

Art. 12 - Norme transitorie ed entrata in vigore.

Art. 1 - Definizioni

1. L'Area Pedonale Urbana, di seguito denominata APU, come stabilito dall'art. 3, comma 1, punto 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., è una "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali".

2. La Zona a Traffico Limitato, di seguito denominata ZTL, come definita dall'art. 3, comma 1, punto 54, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., è "un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio ...".

4. L'accesso, le modalità della circolazione dinamica e di quella statica nell'ambito delle ZTL e delle APU istituite dal Comune di Poggibonsi sono normate dal presente disciplinare, in base alle prescrizioni in esso contenute.

Art. 2 - Delimitazione APU e ZTL. Principi generali.

1. L'ambito territoriale delle ZTL e delle APU è, in base alla normativa locale in vigore, il seguente:

A) APU con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da Largo Gramsci a P.zza Cavour;
- Via Pertini;
- P.zza Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra via Borgo Marturi e Via Pertini;
- P.zza Cavour;
- Via Becheroni;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza F.lli Rosselli;
- Via Simone da Poggibonsi;
- P.zza Nagy;
- Via Rugi;
- Via Curiel;

- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Montorsoli a Via Gallurì;

- Vicolo Buonaccorsi;

- Via dei Mercanti;

- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro interno alla Piazza;

B) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Riesci;

- P.zza Savonarola;

- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza Frilli;

- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro esterno alla Piazza;

- Via Frà Nicolao;

- Via della Rocca;

- Via delle Chiavi;

- Vicolo Fracassini;

- P.zza San Lorenzo;

- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da P.zza Cavour a Via San Francesco;

- Via Trieste, limitatamente al tratto da Via della Repubblica a Via San Francesco;

- Via Marmocchi;

- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Marmocchi a Via Gallurì;

- Vicolo del Poggiarello;

- Via Gallurì;

- Via Frilli;

- Via Montorsoli;

- Largo Gramsci, nella parte adiacente le Vie della repubblica, Montorsoli e Grandi;

- P.zza Amendola;

- Via Grandi;

C) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 14.00 alle ore 20.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via San Francesco, limitatamente al tratto da Via S. Martini a Via Trieste;

- Via Trieste, tratto compreso tra Via San Francesco e Via Senese;

- P.zza frilli;

- Via Borgo Marturi, limitatamente al tratto da P.zza Matteotti a Via Marmocchi;

- Via Dietro le Mura;

- Via Poggiobonizio;

- Via Bonizio Segni;

- Via Badia;

- Via L. Da Vinci;

- Via Balugano da Crema;

- Via San Lucchese.

Art. 3 - Orari e Divieti

1. Si conferma che la ZTL è valida nei giorni feriali e festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00 per tutte le vie indicate dal precedente art. 2 sub b).
2. Si conferma che la ZTL è valida nei giorni feriali e festivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per tutte le vie indicate dal precedente art. 2 sub c).
3. Si conferma che l'APU ha validità tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00 per tutte le vie indicate dal precedente art. 2 sub a).
4. Nell'ambito degli orari e dell'elenco di strade rientranti all'interno della ZTL e dell'APU sono vietati sia l'accesso che la circolazione nonché la sosta dei veicoli, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie di veicoli e/o di utenti previste dai successivi artt. 4, 5 e 6 e le zone debitamente delimitate alla sosta in ZTL.
5. E' fatto obbligo, a chiunque spetta, di osservare i divieti di sosta, fermata e circolazione dinamica vigenti all'interno delle ZTL e delle APU, come indicati *in loco* da apposita segnaletica verticale e orizzontale.
6. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada è consentito il transito, la fermata e la sosta in ZTL, con esclusione delle APU, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, alle seguenti categorie di veicoli:
 - veicoli a 2, 3 e 4 ruote con trazione esclusivamente elettrica immatricolati per il trasporto persone;
 - ciclomotori e/o motocicli, ma l'eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente negli stalli di sosta a loro riservati;
 - è consentito il transito in ZTL e APU ai velocipedi e l'eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente negli spazi a loro riservati.

Art. 4 - Autorizzazioni in deroga ai divieti vigenti nell'ambito delle ZTL e delle APU. Residenti e/o domiciliati in ZTL e/o APU.

1. Fermo restando il rispetto della segnaletica stradale e delle ordinanze e/o dei provvedimenti normativi in vigore, sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito e sosta (laddove consentito), in relazione alla disciplina della ZTL e dell'APU, purché muniti di specifica autorizzazione gratuita (salvo le spese di bollo e di segreteria) le seguenti categorie di veicoli:
 - a) veicoli di proprietà dei cittadini residenti in ZTL e/o APU;
 - b) veicoli di proprietà dei cittadini dimoranti in ZTL e/o APU, con la precisazione che:
 - non possono avere la residenza anagrafica in altra zona del Comune di Poggibonsi;
 - devono utilizzare l'immobile sito in ZTL/APU per motivi di studio o di lavoro;
 - devono avere la disponibilità dell'immobile stesso in base a regolare contratto di locazione o comodato d'uso ovvero atto di proprietà e/o disponibilità dell'immobile stesso;

c) veicoli in uso ai cittadini residenti e/o dimoranti in ZTL e/o APU che dichiarino tale uso con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, ma sempre nel rispetto del presupposto che l'eventuale disponibilità di veicoli non di proprietà dovrà essere segnalata e valutata caso per caso dal Comando di Polizia Municipale, in ottemperanza al D.P.R. n. 198 del 28/09/2012 (*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi*);

c) veicoli in possesso del permesso giornaliero;

d) veicoli in possesso del permesso temporaneo;

e) veicoli di proprietà o in uso, con il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 198 del 28/09/2012, ai medici di base, ai pediatri, ai medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti, in ragione delle particolari funzioni svolte.

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono valide per due anni a partire dalla data di rilascio; esse sono rinnovabili sempre per ulteriori due anni, previo possesso e/o sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Le autorizzazioni devono riportare le targhe dei veicoli fino ad un massimo di 3 (tre). I veicoli riportati sul medesimo permesso sono autorizzati solo al transito e non alla sosta per quanto concerne i possessori di garage, posto auto o area pertinenziale privata. A questa di categoria persone è concesso il rilascio di un'autorizzazione (cd. pass) per veicolo, valido due anni dalla data del rilascio; essa è rinnovabile sempre per ulteriori due anni, previo possesso dei requisiti richiesti. Tale autorizzazione consente il transito del/dei proprio/propri veicolo/i e la fermata temporanea solo per operazioni di carico/scarico laddove consentito dalla segnaletica ivi presente.

4. Le autorizzazioni di cui ai punti a), b), c) del presente articolo, sono rilasciate nel numero di 1 (una) per nucleo abitativo, indipendentemente dal numero di autoveicoli posseduti da ciascun nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario o possessore di autorimessa o posto auto o che abbia un posto auto anche in area pubblica, ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della ZTL e/o dell'APU, ovvero che dimostri la mancata disponibilità, pur essendone proprietario, esibendo un valido e idoneo contratto di locazione, d'affitto o comodato regolarmente registrati ai sensi di legge.

5. Nel caso di nucleo abitativo composto da un'unica persona non saranno ammesse domande contenenti l'indicazione di più veicoli di proprietà altrui, ma utilizzati in via esclusiva dal richiedente, giusto anche il disposto di cui al DPR n. 198 del 28/09/2012.

6. Potrà essere rilasciata un'autorizzazione (pass) per ogni veicolo, in numero proporzionale alle dimensioni del luogo di ricovero del/i veicolo/i stesso/i.

7. Condizione imprescindibile per il rilascio del permesso è la titolarità della patente di guida da parte di almeno un componente del nucleo abitativo.

Art. 5 - Ulteriori autorizzazioni in deroga.

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dalla disciplina di cui ai precedenti artt. 2 e 3:

- i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale con apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente;
- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato e delle FF.AA.;
- veicoli di pronto intervento e soccorso;
- veicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, del Corpo Diplomatico, Consolare e delle Ambasciate, delle Regioni, delle Province, dei Comuni che espongono apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente. Sono equiparati a tali veicoli, quelli privati dei dipendenti dell'Ente pubblico di riferimento, purché lo stesso ente comunichi al Comando di Polizia Municipale che l'impiego di tali mezzi avviene per l'espletamento di servizi di istituto in relazione all'indisponibilità di mezzi propri, nonché, se possibile, il relativo orario di utilizzo. I veicoli in questione devono essere resi riconoscibili ai fini del controllo, esponendo apposito contrassegno rilasciato dal proprio Ente, che ne evidenzia il logo e l'orario di utilizzo;
- veicoli ASL e Fondazione Territori Alta Valdelsa che espongano apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente. Sono equiparati a tali veicoli, quelli privati dei dipendenti dell'Ente stesso, purché lo stesso comunichi al Comando di Polizia Municipale che l'impiego di tali mezzi avviene per l'espletamento di servizi di istituto per indisponibilità di mezzi propri, nonché il relativo orario di utilizzo. I veicoli in questione devono essere resi riconoscibili ai fini del controllo, esponendo apposito contrassegno rilasciato dal proprio Ente, che ne evidenzia il logo e l'orario di utilizzo;
- bus, scuolabus, taxi e vetture pubbliche;
- veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposto stemma in espletamento del servizio;
- veicoli dell'Azienda Poste Italiane nell'espletamento del servizio postale, così come i veicoli delle altre società che espletano un analogo servizio;
- veicoli in servizio socio assistenziale e trasporto funebre;
- veicoli in servizio di protezione civile;
- veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali;
- veicoli portavalori;
- veicoli appartenenti agli istituti di vigilanza;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo del Sindaco, con possibilità di parcheggiare anche nella ZTL qualora ce ne

fosse la necessità, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e purché ne faccia formale richiesta.

2. La sosta per tali categorie di veicoli è consentita negli appositi spazi delimitati purché durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto e sempre che non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.

3. E' prevista la possibilità di transitare gratuitamente per le persone con capacità motoria sensibilmente ridotta, nell'ambito della ZTL e delle APU, purché nel rispetto della normativa vigente e in possesso di apposito contrassegno, ai sensi dell'art. 188 c.d.s. e del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

4. I rappresentanti di preziosi possono transitare e sostare, durante le contrattazioni, in prossimità dell'esercizio commerciale, come misura preventiva atta a salvaguardare persone e valori, purché ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione, come previsto dalla circolare dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Siena, Prot. 12b 11/1141. La predetta disposizione non si applica dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

5. Lungo la Via Pertini, nel tratto compreso tra Via Frilli e Via Gallurì, è consentito il transito, senza limitazioni di orario, ai veicoli autorizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo.

6. Nell'ambito delle ZTL (in ragione dei rispettivi orari) è consentito, inoltre, a coloro che ne hanno titolo, il transito e la fermata, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione, per le operazioni di carico/scarico merci, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e la sosta negli appositi spazi all'uso previsti, nel rispetto della segnaletica ivi presente.

Art. 6 - Categorie di utenti aventi diritto al rilascio delle autorizzazioni in deroga e disciplina delle relative modalità. Precisazioni e specificazioni.

A) Categorie di utenti aventi diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga di validità biennale.

1. Autorizzazioni per residenti/domiciliati nell'APU e nelle ZTL privi di posti auto in garages o aree private pertinenziali.

"Autorizzazione di tipo A": n° 1 (una) autorizzazione di transito e sosta (laddove consentito) nella ZTL per unità abitativa senza limiti orari. Tale autorizzazione consente la sosta nelle aree a pagamento 'ZCS'. Nell'autorizzazione potranno essere inserite fino a 3 (tre) targhe di veicoli in proprietà o in uso, con l'osservanza del D.P.R. 198/2012, ai residenti/domiciliati nell'unità abitativa. In aggiunta alla predetta autorizzazione ai residenti/domiciliati in ZTL/APU privi di posti auto o garages o aree private pertinenziali è riconosciuta la facoltà di richiedere n° 1 (uno) o più pass gratuiti, rapportati al numero dei veicoli di proprietà o in uso, di solo transito, con fermata consentita nella sola ZTL per effettuare operazioni di carico/scarico merci

nonché per trasporto di persone, purché la fermata avvenga senza creare intralcio alla circolazione e nel rispetto della segnaletica presente *in loco*. Tale *pass* non consente la sosta gratuita nelle ZCS e, qualora richiesto un abbonamento per la sosta in ZCS, di ogni genere, automaticamente sarà revocato il provvedimento autorizzativo di cui al presente comma.

2. Autorizzazioni per residenti/domiciliati nell'APU e nelle ZTL dotati di posti auto in garages o aree private pertinenziali.

"Autorizzazione di tipo B": n° 1 (una) autorizzazione con uno o più *pass* di solo transito, con fermata temporanea solo per operazioni di carico/scarico e per trasporto di persone, laddove consentito dalla segnaletica ivi presente. Tale permesso non consente la sosta nelle aree a pagamento (ZCS). Il n° dei *pass* rilasciato potrà essere equivalente all'effettiva capacità di ricovero del garage o area privata, tenuto conto dei seguenti parametri:

- mq. 20 per auto in garages;
- mq. 15 per auto in area pertinenziale.

Nel *pass* potranno essere inserite fino a n° 3 targhe dei veicoli in proprietà e/o disponibilità e/o uso ai residenti/domiciliati.

3. Autorizzazioni per medici nell'APU e nelle ZTL. "Autorizzazione di tipo C": n° 1 (una) autorizzazione ai veicoli di proprietà o in uso,

con il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 198 del 28/09/2012, ai medici di base, ai pediatri, ai medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti, in ragione delle particolari funzioni svolte. Ai suddetti medici, con ambulatorio in ZTL o APU, l'orario di rilascio del permesso equivale a quello di apertura dell'ambulatorio. Tale permesso consente anche la sosta nell'ambito delle ZCS, in caso di visita domiciliare urgente, con le modalità previste dal *"disciplinare per la gestione delle zone a sosta controllata (zone a pagamento) della Città di Poggibonsi"*, approvato con D.G.C. n° 263 del 9.10.2012 e ss.mm.ii..

4. Autorizzazioni per trasporto di minori in età prescolare.

"Autorizzazione di tipo D": n° 1 (una) autorizzazione di transito e fermata nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione del nucleo abitativo residente dove il minore (frequentante una scuola elementare fino alla V classe) viene accompagnato o prelevato per motivi di assistenza, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione. Tale permesso non consente la sosta nell'ambito delle ZCS.

5. Autorizzazioni per assistenza domiciliare ad anziani residenti in APU e ZTL privi di autoveicolo. "Autorizzazione di tipo E": n°

1 (una) autorizzazione di transito e fermata nella sola ZTL nei pressi dell'abitazione della persona che necessita di assistenza, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione. Nell'autorizzazione potranno essere inserite fino a n° 3 (tre) targhe di veicoli in proprietà e/o in uso all'interessato. Tale permesso non consente la sosta nell'ambito delle ZCS.

6. Autorizzazioni per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede in APU e/o ZTL, per i quali è

indispensabile e frequente l'uso del veicolo, purché quest'ultimo sia impiegato per la specifica attività lavorativa, di massa complessiva a pieno carico (MCPC) non superiore a 3,5 t. e intestato alla ditta o artigiano, in conformità al D.P.R. 198/2012. **"Autorizzazione di tipo F"**: n° 1 (una) autorizzazione di transito e fermata nella sola ZTL (cd. *pass*), ma limitatamente all'orario di apertura degli esercizi e delle attività. Nell'autorizzazione potranno essere inserite fino a n° 3 (tre) targhe di veicoli. Sarà cura del richiedente dimostrare l'indispensabile e frequente uso del veicolo per accedere nella ZTL/APU anche fuori dell'orario libero di carico/scarico (7.00/10.00 - 15.30/16.30).

7. Autorizzazioni per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede fuori dell'APU e/o della ZTL, qualora sia dimostrata l'indispensabile e frequente necessità di accesso all'interno della stessa e il veicolo sia impiegato per la specifica attività lavorativa, di massa complessiva a pieno carico (MCPC) non superiore a 3,5 t. e intestato alla ditta o artigiano, in conformità al D.P.R. 198/2012. **"Autorizzazione di tipo G"**: n° 1 (una) autorizzazione di transito e fermata nella sola ZTL (cd. *pass*). Nell'autorizzazione potranno essere inserite fino a n° 3 (tre) targhe di veicoli. Sarà cura del richiedente dimostrare l'indispensabile e frequente uso del veicolo per accedere nella ZTL/APU anche fuori dell'orario libero di carico/scarico (7.00/10.00 - 15.30/16.30).

B) Autorizzazioni per esigenze temporanee.

8. Autorizzazioni per attività produttive, artigianali o assimilabili aventi sede sia nell'APU e/o nella ZTL ovvero fuori delle stesse, qualora non sia dimostrata l'indispensabile e frequente necessità di accesso all'interno della/e stessa/e e il veicolo sia impiegato per la specifica attività lavorativa, di massa complessiva a pieno carico (MCPC) non superiore a 3,5 t. e intestato alla ditta o artigiano, in conformità al D.P.R. 198/2012.

N° 1 (una) autorizzazione onerosa di transito e sosta (laddove consentito) in ZTL/APU, alla tariffa giornaliera di € 5,00 (cinque) per ciascun veicolo autorizzato. Tale autorizzazione ha validità massima giornaliera e permette la sosta (laddove consentito) e la fermata, senza recare pericolo o intralcio alla circolazione, solo per il tempo strettamente necessario e commisurato allo svolgimento delle relative attività. Tale autorizzazione non consente la sosta nell'ambito delle ZCS e non potrà comunque essere rilasciata per: Piazza Cavour, Piazza Rosselli (perimetro interno), Piazza Matteotti e per il tratto di Via della Repubblica compreso tra Largo Gramsci e Piazza Cavour, nell'orario compreso tra le ore 16.30 e le ore 20.00. La predetta autorizzazione, soddisfacendo ad esigenze giornaliere e temporanee, non abbisogna obbligatoriamente (ma è preferibile) di una necessaria ed apposita domanda scritta e potrà essere richiesta, anche verbalmente, al Comando di Polizia Municipale.

9. Autorizzazioni temporanee per traslochi, lavori edili e altre esigenze di privati e/o ditte, artigiani, ecc..

Qualora le necessità siano limitate alla durata giornaliera si rientra nella casistica di cui al comma precedente (comma 8). La predetta autorizzazione, soddisfacendo ad esigenze giornaliere e temporanee, non necessita (ma è preferibile) di apposita domanda scritta e potrà essere richiesta, anche verbalmente, al Comando di Polizia Municipale. Nell'ipotesi in cui i lavori o le attività si protraggano per più di una giornata si fa rinvio alle norme che regolamentano le occupazioni di suolo pubblico. Pertanto, il richiedente dovrà presentare istanza nei termini e con le modalità previste per ottenere la concessione di suolo pubblico.

10. Autorizzazioni temporanee per eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, ecc.).

Possono essere rilasciate autorizzazioni onerose di transito e sosta, senza recare pericolo o intralcio alla circolazione, nella ZTL/APU e nella Piazza Cavour, al costo di € 5,00 (cinque) per ciascun veicolo autorizzato fino ad un massimo di n° 3 (tre) veicolo per evento/cerimonia. La validità è limitata allo svolgimento dell'evento o della cerimonia. La predetta autorizzazione, soddisfacendo ad esigenze giornaliere e temporanee, non abbisogna obbligatoriamente (ma è preferibile) di una necessaria ed apposita domanda scritta e potrà essere richiesta, anche verbalmente, al Comando di Polizia Municipale.

11. Autorizzazioni temporanee per esposizioni, manifestazioni, spettacoli, mostre, mercatini, ecc..

Possono essere rilasciate autorizzazioni onerose di transito e sosta (laddove consentito) e fermata, senza recare pericolo o intralcio alla circolazione, nella ZTL/APU, al costo di € 5,00 (cinque) per ciascun veicolo autorizzato aventi durata massima giornaliera. Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare copia della domanda relativa all'organizzazione della manifestazione e/o dell'evento ovvero autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati riportati nella domanda indicando il relativo n° di protocollo. Sono esentati dal pagamento gli enti pubblici e le associazioni private partecipate o patrocinate dall'ente oppure che siano esentate per legge dal pagamento degli oneri di bollo, producendo apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 7 - Disposizioni comuni relative alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera A), commi da 1 a 7, dell'articolo precedente.

1. Restano ferme le disposizioni di cui al "*disciplinare per la gestione delle zone a sosta controllata (zone a pagamento) della Città di Poggibonsi*", approvato con D.G.C. n° 263 del 9.10.2012 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 13, 14 e 15, le autorizzazioni al transito e alla sosta nella ZTL/APU sono rilasciate alle categorie di utenti aventi diritto indicate alla lettera A), dal comma 1 al comma 7, del precedente articolo. Tutte le

autorizzazioni rilasciate in data antecedente al presente disciplinare cessano automaticamente alla data del 30 giugno 2013 e dopo tale data saranno automaticamente revocate.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate su domanda dell'avente diritto presentata su apposita modulistica. Tutte le autorizzazioni soggiacciono agli oneri di bollo, ad eccezione di quelle volte a soddisfare esigenza meramente temporanee. Le autorizzazioni di tipo "B" possono dar luogo al rilascio in carta libera di uno o più pass, a seconda della capienza del garage o dell'area pertinenziale privata. Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli predisposti e reperibili presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibili e scaricabili dal sito internet del comune ovvero, qualora la legge lo consenta, una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Alla domanda deve essere allegata, altresì, anche copia del bollettino di pagamento delle spese istruttorie pari a € 10,00 (dieci) per ciascuna domanda.

3. Sono esenti dagli obblighi di bollo le domande e le relative autorizzazioni rilasciate ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge.

4. Il/I veicolo/i per il/i quale/i si richiede l'autorizzazione deve/devono essere di proprietà o in uso e, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, di un residente dell'unità abitativa per la quale si richiede l'autorizzazione e avere la carta di circolazione in regola con le norme del codice della strada.

5. Il richiedente deve essere in possesso della patente in corso di validità.

6. Le autorizzazioni di cui alla lettera A), commi da 1 a 7, dell'articolo precedente, conservano validità per un periodo di 2 (due) anni dalla data di rilascio e potranno essere rinnovate, sempre per un periodo biennale e sussistendone i presupposti, entro 30 giorni antecedenti alla relativa scadenza.

7. Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. La nuova autorizzazione verrà rilasciata, su apposita modulistica, previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 20,00 (venti). In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato il duplicato verrà emesso, invece, in carta libera e non saranno dovute spese di istruttoria.

8. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, venissero persi i requisiti che hanno dato luogo al rilascio della stessa, il richiedente dovrà restituire l'autorizzazione entro 15 giorni dall'evento. Nello stesso termine dovranno essere comunicate, altresì, ulteriori variazioni relative ai veicoli autorizzati. In tale ipotesi sarà rilasciata una nuova autorizzazione, con

relativi oneri a carico del richiedente, e dovrà essere restituito il precedente titolo. Analogamente il richiedente dovrà procedere in caso di richiesta di duplicato per deterioramento.

9. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute.

10. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, autorizzazioni gratuite o onerose, giornaliere e non, ad altre categorie di utenti non previste dal presente disciplinare, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele e previa adeguata istruttoria amministrativa.

Art. 8 - Autorizzazioni in deroga, abbonamento e tessere magnetiche prepagate in relazione alla vigente ZCS. Rinvio.

1. Per tutto ciò che concerne la rubrica del presente articolo rinvia alla Deliberazione n. 263 del 09/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"disciplinare per la gestione delle zone a sosta controllata (zone a pagamento) Città di Poggibonsi. Approvazione"* e ss.mm.ii..

Art. 9 - Contenuto minimo dei provvedimenti autorizzativi.

1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Disciplinare, opportunamente numerate nonché realizzate su supporto cartaceo plastificato, utilizzando anche il logo dell'Amministrazione e con appositi strumenti antifalsificazione, devono almeno contenere:

- l'intestazione dell'Ente Locale, quale è il Comune di Poggibonsi, che procede al rilascio;
- la data di rilascio;
- il periodo di validità e la relativa scadenza;
- i dati identificativi del/dei veicolo/i autorizzato/i (targhe);
- tipologia di autorizzazione;
- sottoscrizione e timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale.

Art. 10 - Sanzioni

1. L'uso dei provvedimenti autorizzativi in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre che alle sanzioni previste dal codice della strada e dalle leggi vigenti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà dare luogo anche al provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

2. Le mendaci dichiarazioni riportate sulla richiesta/istanza/domanda di rilascio dell'autorizzazione comportano l'immediata decadenza del titolo autorizzativo, con la contestuale revoca

dello stesso, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale violazione degli art. 495 e 496 c.p. e/o di altre disposizioni di legge penale.

3. In caso di accertamento d'ufficio che attesti la mancanza dei requisiti occorrenti al rilascio dell'autorizzazione o, più in generale, nel caso d'uso improprio degli stessi, la cui conseguenza è l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, verrà effettuata la revoca dell'autorizzazione tramite l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno che sarà inviata all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario dell'autorizzazione (ovvero altre analoghe forme di notificazione/comunicazione previste dalla legge).

4. La mancata esposizione o l'esposizione parziale dell'autorizzazione (la quale non consente la lettura corretta dei dati contenuti nell'autorizzazione stessa) sul parabrezza anteriore e, comunque, sulla parte anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, in base ad apposita ordinanza dirigenziale attuativa, da € 25,00 a € 75,00.

5. L'utilizzo improprio (a titolo esemplificativo: uso su un altro veicolo non contemplato sul provvedimento autorizzativo, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione in ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti all'attività oggetto dell'autorizzazione in ZTL, ecc.) dell'autorizzazione è soggetto, in base ad apposita ordinanza dirigenziale attuativa, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e potrà essere disposto, altresì, il sequestro cautelare del provvedimento autorizzativo medesimo, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, finalizzato all'eventuale revoca.

6. L'uso di fotocopie dell'autorizzazione o di autorizzazioni modificate, fermo restando la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, è soggetto, in base ad apposita ordinanza dirigenziale attuativa, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. In tal caso l'Agente accertatore potrà procedere anche al ritiro e sequestro della fotocopia utilizzata e/o dell'autorizzazione modificata, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981. In caso di recidiva si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione per mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di ritiro dell'autorizzazione stessa e, in caso di ulteriore recidiva, la revoca dell'autorizzazione medesima. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria principale. Nel caso di ritiro e/o sospensione la restituzione del provvedimento autorizzativo è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

7. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada la mancata esposizione del dispositivo di controllo di durata della sosta per operazioni di carico/scarico, laddove consentite, cioè il cd. disco orario, ove prescritto, è soggetta, in base ad apposita ordinanza dirigenziale attuativa, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00.

8. L'inosservanza delle restanti prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in relazione all'assenza di autorizzazione.

9. L'assenza di autorizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal codice della strada, con riferimento, in particolare, agli artt. 7 e 158.

Art. 11 - Allegati. Modulistica.

1. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare idonea modulistica da utilizzare in ordine alle singole domande che perverranno da parte dei richiedenti, così come è autorizzato ad apportare qualsiasi variazione successiva alla modulistica medesima, nell'osservanza della normativa vigente, in particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. I singoli provvedimenti autorizzativi saranno adottati a cura del Dirigente del Settore Polizia Municipale, così come eventuale successiva variazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Norme transitorie ed entrata in vigore.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare cessano di avere efficacia e sono revocati eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili con il disciplinare medesimo.

2. In seguito all'entrata in vigore del presente disciplinare, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite, laddove necessario, da quelle previste e regolate dagli articoli del presente disciplinare.

3. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente disciplinare.